ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO ALL'ASSEGNO DI ORDINARIO RICONOSCIUTO DAL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (F.I.S.) AI SENSI DELL'ART. 29 e 30 DEL D. LGS. 148/2015

Il giorno 29 febbraio 2020, si sono incontrati in conference call:

- per PALESTRE ITALIANE S.R.L. (d'ora innanzi denominata "l'Azienda"), il Sig. Russi Renato,assistito dalla Dott.ssa Lorella Farina. Consulente del Lavoro in Bologna;
- per l'Organizzazione Sindacale Filcams Cgil Stefano Biosa;
- per l'Organizzazione Sindacale Fisascat Cisl Nazionale Mirco Ceotto
- per l'Organizzazione Sindacale UILTuCS Nazionale Paolo Proietti

(di seguito OO.SS.);

d'ora innanzi congiuntamente denominati "le Parti", per definire le condizioni di accesso all'Assegno Ordinario da parte del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 148/2015.

Premesso che

a) l'Azienda applica integralmente il CCNL Commercio Confcommercio;
b) l'Azienda occupa n.77 dipendenti, di cui n. 69 dipendenti a tempo indeterminatoe n. 8 dipendenti a tempo determinato, di cui 38 a tempo pieno e 39 a tempo parziale (di cui all'allegato 1 che è parte integrante del presente accordo), tutti non beneficiari di pensioni di anzianità o di vecchiaia come previsto dalle vigenti norme e rientra nell'ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) in quanto operante in un settore per il quale non sono stati costituiti fondi bilaterali di cui all'art.li 26 e 27 del del D. Lgs. 148/2015 ed essendo al di fuori del campo di applicazione della Cigo e Cigs di cui al Titolo I del citato decreto;
c) l'orario normale di lavoro settimanale per i full time è pari a n. 40 ore, distribuite su 6 giornate lavorative;
d) a seguito dei recenti provvedimenti nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n.9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie per il contenimento dell'epidemia COVID-19, l'Azienda ha subito un drastico ed immediato calo dell'attività configurabile tra le causali a cui si applicano specifiche condizioni di accesso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS). L'Azienda dichiara che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori e che si tratta di "*evento oggettivamente non evitabile*", pertanto ritiene necessario ricorrere all'Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015;
e) l'Azienda, con lettera del 11/03/2020 ha richiesto un incontro alle organizzazioni sindacali provinciali di settore Filcams CGIL Bologna, Fisascat CISL Bologna, Uiltucs UIL finalizzato a fronteggiare la situazione di crisi, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali, mediante l'accesso all'Assegno Ordinario riconosciuto dal F.I.S.;
f) nel corso dell'incontro che si è svolto in data odierna in conference call, nella previsione delle norme del DPCM 11 marzo 2020 e precedenti, l'Azienda ha illustrato la situazione di crisi aziendale e presentato l'ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro e le Parti hanno valutato positivamente la necessità di ricorrere all'Assegno Ordinario riconosciuto dal F.I.S.;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo:
2. Le Parti concordano che l'Azienda, potrà ridurre o sospendere dal 01/03/2020 al 30/05/2020 l'attività lavorativa per un massimo di77 dipendenti indicati nell'Allegato 1 (che costituisce parte integrante del presente accordo), differenziate a seconda dei profili professionali e dei ruoli dei dipendenti, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 148/2015, nel rispetto di criteri di omogeneità tra il personale adibito a mansioni equivalenti, tenendo anche conto delle compatibilità tecnico organizzative, applicando ove possibile l'equa rotazione fra i dipendenti coinvolti.
3. L'azienda avrà la facoltà di richiamare in servizio i lavoratori con un preavviso di 72 ore.
4. Le integrazioni salariali a titolo di assegno di ordinario a carico dell'Inps saranno anticipate dall'Azienda unitamente alle spettanze retributive mensili, alle normali scadenze. L'azienda si attiverà per il disbrigo delle procedure amministrative, assumendosi la responsabilità di eventuali errori di compilazione e/o trasmissione.
5. Gli istituti retributivi diretti ed indiretti tutti per le quote a carico dell'Azienda matureranno in maniera piena.
6. In caso di eventuali criticità che dovessero intervenire nel corso dell'applicazione del presente accordo, le Parti si incontreranno tempestivamente al fine di ricercare strumenti finalizzati alla conservazione del rapporto di lavoro. L'azienda si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo.
7. Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OO.SS. abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione anche tramite assemblee con i lavoratori. L'azienda s'impegna a consegnare ai lavoratori copia del presente verbale, nonché a dare i contatti delle OO.SS. firmatarie.
8. Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.

L'Azienda

La Filcams Cgil

Il Consulente del Lavoro

La Fisascat Cisl

La UILTuCS